

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

e

9ª (Agricoltura)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente della 8ª Comm.ne

MARTINELLI

La seduta ha inizio alle ore 18,20.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 206, recante norme per la esecuzione di urgenti opere di sistemazione idraulica a salvaguardia del territorio della provincia di Modena (1705), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

In via preliminare il presidente Martinelli, rilevato che in occasione dell'esame del disegno di legge presso la Camera dei deputati sono stati presentati ordini del giorno con i quali si sollecita la ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 498, 632 e 1187, concernenti la difesa del suolo, fa presente che l'esame dei predetti provvedimenti, assegnati in sede referente alle Commissioni riunite 8ª e 9ª, è stato sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso per consentire al Governo di manifestare i suoi orientamenti in proposito. Il Presidente ricorda altresì di aver più

volte invitato, per ultimo in data 3 luglio, i Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura ad intervenire ai lavori delle Commissioni per esprimere il loro avviso.

Il senatore Maderchi, nel prendere atto delle dichiarazioni del Presidente, critica l'atteggiamento dilatorio assunto dal Governo in merito a problemi così urgenti come quelli della difesa del suolo e sollecita una convocazione, in data ravvicinata, delle Commissioni riunite per riprendere l'esame dei citati disegni di legge.

Dopo interventi dei senatori Santonastaso, Mazzoli, Del Pace e del Presidente, le Commissioni decidono di convocarsi per mercoledì 17 luglio, alle ore 17: all'ordine del giorno il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 498, 632 e 1187.

Prende quindi la parola il senatore Santonastaso, relatore per l'8ª Commissione, il quale rileva che il decreto-legge di cui si chiede la conversione autorizza la spesa di lire 10 miliardi per opere di sistemazione idraulica dei fiumi Secchia e Panaro, i cui alvei si sono più volte dimostrati inadeguati a sopportare abbondanti precipitazioni, determinando vasti fenomeni alluvionali nel territorio della provincia di Modena e minacciando lo stesso centro urbano.

Nell'invitare le Commissioni ad approvare il disegno di legge di conversione, il senatore Santonastaso ritiene doveroso sottolineare il carattere frammentario del provvedimento rispetto alla più generale esigenza di organiche misure di sistemazione idraulica e di

difesa del suolo per l'intero territorio nazionale.

Il senatore Cacchioli, relatore per la 9ª Commissione, evidenzia in particolare la gravità degli allagamenti che hanno coinvolto il territorio modenese e l'urgenza del decreto-legge in esame al fine di evitare il ripetersi di eventi calamitosi come quelli della scorsa primavera.

Interviene quindi il senatore Rossi Doria, il quale, dopo aver posto l'accento sulla necessità di definire con la massima sollecitudine l'iter dei disegni di legge concernenti la difesa del suolo, si dichiara favorevole al decreto-legge in esame, pur ritenendo criticabile la formulazione dell'articolo 1, in base al quale lo stanziamento di 10 miliardi per la salvaguardia del territorio modenese verrà detratto dai fondi che saranno stanziati con l'organico provvedimento legislativo in materia di opere di sistemazione idraulica. L'oratore preannuncia la presentazione di un ordine del giorno con cui si chiede al Governo di non intaccare gli stanziamenti previsti a copertura dei provvedimenti di difesa del suolo.

Dopo un intervento del senatore Arnone, il quale concorda con l'esigenza prospettata dal senatore Rossi Doria, prende la parola il senatore Mingozi che, a nome del Gruppo comunista, si dichiara favorevole alla conversione del decreto-legge, sottolineandone l'indilazionabilità al fine di eliminare il costante pericolo di alluvioni cui sono state finora esposte Modena e la provincia. Fa anche presente che gli interventi di salvaguardia dovranno necessariamente estendersi anche alla provincia di Reggio Emilia ed auspica in proposito che la dizione dell'articolo 1 del disegno di legge non precluda l'applicazione anche al territorio reggiano.

Criticata l'assenza del Governo dalla discussione in corso, l'oratore sottolinea infine il carattere episodico del decreto-legge, rilevando la necessità di procedere al più presto nell'esame dei provvedimenti organici relativi alla difesa del suolo.

Il senatore Del Pace, dopo aver osservato che la salvaguardia della provincia di Modena non può prescindere da opere di siste-

mazione del corso dei fiumi Secchia e Panaro anche in provincia di Reggio Emilia, critica il metodo del tutto frammentario con cui il Governo sta agendo in materia di difesa del suolo e precisa che da parte delle Commissioni riunite non è stata fatta ancora nessuna scelta circa i tre disegni di legge concernenti la difesa del suolo, assegnati al loro esame.

Il senatore Sammartino, espresso l'avviso favorevole del Gruppo della democrazia cristiana alla conversione del decreto-legge, dichiara di non poter fare a meno di esprimere il suo personale, vivo disappunto per il fatto che il Governo, nonostante i reiterati impegni assunti in proposito, non abbia predisposto interventi di salvaguardia idraulica nei confronti della regione del Molise, colpita più volte, anche in questi ultimi mesi, da gravissimi fatti alluvionali. In assenza dei rappresentanti del Governo in grado di recepire le sue dichiarazioni, l'oratore preannuncia che si ripromette di ribadire in Assemblea.

Dopo interventi favorevoli alla conversione del decreto-legge dei senatori Baldini, Porro e Samonà, il presidente Martinelli, nell'associarsi ai rilievi critici mossi per l'assenza dalla discussione di un rappresentante del Governo, invita i relatori a tener presente l'esigenza, prospettata dal senatore Mingozi, che gli interventi di salvaguardia si estendano anche alla provincia di Reggio Emilia. Circa l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Rossi Doria, ritiene più opportuno che esso sia presentato in Assemblea.

Il senatore Rossi Doria, accogliendo l'invito del Presidente, dichiara di riservarsi di presentare in Assemblea l'ordine del giorno in precedenza preannunciato.

Dopo una breve replica dei relatori, le Commissioni danno infine mandato agli stessi di riferire favorevolmente alla convenzione del decreto-legge, incaricandoli altresì di chiedere, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

Il Presidente avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi mercoledì 17 luglio,

alle ore 17, in sede referente: all'ordine del giorno il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 498, 632 e 1187, concernenti la difesa del suolo.

La seduta termina alle ore 19,45.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REDIGENTE

« **Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità** » (16), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Nuove norme contro la criminalità** » (1422), di iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri;

« **Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata** » (1497), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri.

(Seguito e conclusione della discussione).

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 4 luglio.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il presidente Viviani, il relatore De Carolis, i senatori Coppola, Valitutti, Lugnano ed il sottosegretario Pennacchini, la Commissione decide di rinviare alle ore 12 il seguito della discussione al fine di consentire ad un comitato ristretto un più puntuale approfondimento di alcune questioni connesse agli articoli precedentemente accantonati.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, viene ripresa alle ore 11,50).

Il senatore Sabadini propone una modifica al nuovo testo dell'articolo 225 del codice di procedura penale, quale accolto dalla Commissione in sede referente, intesa a so-

stituire la dizione: « ... la polizia giudiziaria deve darne notizia anche telefonica al procuratore della Repubblica o al pretore », con la dizione: « ... la polizia deve darne avviso anche telefonico al procuratore della Repubblica... ». A giudizio dell'oratore infatti il termine « avviso » è processualmente più definito e tecnico del termine « notizia ».

In senso contrario alla modifica proposta dal senatore Sabadini si pronunciano i senatori Mariani e Marotta. Il senatore Martinazzoli, dal canto suo, pur affermando che secondo la terminologia adottata dal nostro codice di procedura penale e il termine « avviso » ha un significato tecnico-giuridico tipico che ne sconsiglia l'uso in questa circostanza, suggerisce di ricorrere al verbo « avvertire » che aggira la questione, offrendo una soluzione che sostanzialmente recepisce le preoccupazioni formulate dal senatore Sabadini.

Il senatore Sabadini si dichiara d'accordo con il suggerimento, che riceve anche il consenso del relatore e del rappresentante del Governo (il quale dichiara comunque che preferirebbe il verbo « informare »).

Posto ai voti, l'emendamento Sabadini è approvato, per cui il terzo comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale risulta così modificato: « Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore ».

A questo punto il presidente Viviani dà lettura di un emendamento del senatore Lugnano, tendente ad aggiungere, dopo il quinto comma del nuovo testo dell'articolo 225 del codice di procedura penale (accolto in sede referente), il seguente sesto comma: « Non si può comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dal quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale ». Tale sesto comma assorbe il contenuto del sesto comma quale precedentemente accolto dalla Commissione.

Il relatore esprime avviso favorevole alla proposta del senatore Lugnano a condizione

che, nel seno della stessa norma, venga aggiunta la esplicita previsione dell'obbligo di presenziare all'interrogatorio per il difensore d'ufficio, specificando un meccanismo sanzionatorio in caso di mancato adempimento di tale obbligo.

In sostanza, prosegue l'oratore, se appare opportuno circondare l'interrogatorio da parte degli organi di polizia giudiziaria di ogni possibile garanzia dei diritti della difesa, è altresì necessario predisporre uno strumento che eviti in radice la possibilità di comportamenti dilatori da parte dell'indiziato e conferisca effettiva efficacia alla modifica in discussione dell'articolo 225 del codice di procedura penale.

Il relatore propone pertanto il seguente emendamento aggiuntivo, che nell'articolazione della norma deve essere inserito prima dell'emendamento proposto dal senatore Lugnano del quale costituisce il logico corollario: « Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo.

La violazione di tale obbligo comporta la applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale ».

Il senatore Mariani, osservando che la proposta del relatore appare superflua in quanto l'articolo 131 del codice di procedura penale già pone un efficace meccanismo sanzionatorio, reputa eccessiva la configurazione di un obbligo assoluto a carico del difensore d'ufficio e propone pertanto un subemendamento all'emendamento De Carolis, inteso ad inserire, dopo le parole: « il difensore d'ufficio », il seguente inciso: « qualora non sia legittimamente impedito ».

Intervengono quindi i senatori Lugnano, Valitutti e Martinazzoli. Il primo si dichiara contrario, in linea di massima, alla proposta del relatore De Carolis, in quanto allo stato appare ben difficile configurare un preciso obbligo giuridico a carico del difensore d'ufficio senza garantirgli in ogni caso un adeguato compenso per la sua prestazione.

Il senatore Valitutti osserva, su di un piano più generale, che l'emendamento del senatore Lugnano, inteso a garantire in ogni caso la presenza del difensore, in pratica nullifica l'efficacia concreta della normativa che si

sta per varare, in quanto conferma un atteggiamento di diffidenza nei confronti dell'operato delle forze di polizia che è sostanzialmente contraddittorio con i criteri ispiratori del provvedimento in discussione.

Il senatore Martinazzoli, dal canto suo, rileva che la garanzia della presenza del difensore nel corso dell'interrogatorio condotto dagli organi di polizia giudiziaria traduce un preciso principio costituzionale al quale non appare opportuno derogare in questo caso; pertanto, proprio alla luce della ribadita esigenza di garantire la presenza del difensore, l'oratore condivide l'impostazione del relatore De Carolis intesa a esplicitare con chiarezza l'obbligo di assistenza del difensore d'ufficio nonchè l'eventuale sanzione alla violazione dell'obbligo.

Dopo un breve intervento del senatore Marotta, prende la parola il sottosegretario Pennacchini. L'oratore afferma che le garanzie dei diritti della difesa quali configurate nel testo accolto dalla Commissione in sede referente potevano considerarsi già largamente sufficienti a soddisfare i principi costituzionali in materia, per cui — a suo dire — l'emendamento del senatore Lugnano appare nel complesso superfluo. Comunque, prosegue il Sottosegretario, se la Commissione è orientata ad accogliere questo ulteriore meccanismo di garanzia per l'indiziato di reato, sarà bene correlativamente accogliere anche l'emendamento proposto dal relatore per quanto riguarda l'obbligo del difensore d'ufficio di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti istruttori.

Il rappresentante del Governo suggerisce comunque di subordinare l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale all'accertata mancanza di situazioni di legittimo impedimento per il difensore d'ufficio designato.

Dopo che il relatore De Carolis si è dichiarato d'accordo con il suggerimento del rappresentante del Governo e che il senatore Lugnano ha espresso l'adesione del Gruppo comunista all'emendamento De Carolis a condizione che esso sia posto in votazione con la modifica intesa a garantire la presenza del difensore nel corso delle indagini preliminari, il senatore Mariani, preso atto del-

la proposta del Sottosegretario, dichiara di ritirare il proprio sub-emendamento.

Viene pertanto posto ai voti l'emendamento De Carolis, modificato secondo la proposta del sottosegretario Pennacchini, con la aggiunta dell'emendamento Lugnano: è approvato.

Si passa quindi alla discussione di un emendamento proposto dal presidente Viviani, inteso ad aggiungere nella nuova formulazione dell'articolo 225 del codice di procedura penale il seguente comma, che va collocato immediatamente dopo il comma introdotto con l'emendamento del senatore Lugnano: « Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 78 del codice di procedura penale ».

Dopo un breve intervento del sottosegretario Pennacchini, che ritiene superflua la modifica, l'emendamento, posto ai voti, è approvato.

È parimenti approvato un emendamento, proposto dal relatore, inteso a sostituire il titolo della rubrica dell'articolo 225 del codice di procedura penale: « Sommarie informazioni » con il nuovo titolo: « Sommarie indagini ».

Per dichiarazioni di voto prendono quindi la parola il senatore Valitutti e il senatore Mariani. Il primo motiva il suo mancato consenso alla norma in discussione ribadendo la considerazione che la previsione della presenza del difensore nel corso delle indagini preliminari condotte dagli organi di polizia giudiziaria rende praticamente inefficace il meccanismo che si è voluto introdurre. Analoghe considerazioni svolge il senatore Mariani.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo nel complesso che, con gli emendamenti approvati, assume ora la seguente formulazione:

« L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e successivamente dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, è sostituito dal seguente:

" Art. 225. - (*Sommarie indagini*). — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, posso-

no procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonchè delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238.

Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.

Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis, nonchè dei confronti cui partecipi l'arrestato o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito.

Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del Consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati procuratori che ne facciano domanda.

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo.

La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale.

Non si può comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dal quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale.

Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 78 del Codice di procedura penale.

Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonchè dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304-*quater*, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

Si riprende quindi l'esame dell'articolo 11 del testo formulato dalla Sottocommissione, in precedenza accantonato.

Il senatore Boldrini ritira un proprio emendamento inteso a sopprimere l'inciso: « da guerra o tipo guerra » riferito alle armi, nonchè l'inciso: « da guerra » riferito alle munizioni, mentre conferma un altro emendamento diretto a fissare la misura minima della reclusione e della multa rispettivamente in quattro anni e in quattrocentomila lire.

Il relatore, pur dichiarandosi d'accordo con l'esigenza di fissare i limiti minimi per le pene, reputa eccessiva una previsione minima di quattro anni di reclusione.

Anche il sottosegretario Pennacchini dichiara di condividere le osservazioni del relatore suggerendo di contenere in tre anni il minimo della reclusione. Inoltre il rappresentante del Governo fornisce assicurazioni al senatore Boldrini circa l'intenzione dell'Esecutivo di rivedere con un apposito testo unico tutta la normativa concernente le armi.

Il senatore Boldrini, nel prendere atto delle assicurazioni fornite dal sottosegretario Pennacchini, aderisce al suggerimento di contenere in tre anni la reclusione minima.

Posto ai voti, l'emendamento Boldrini, modificato secondo il suggerimento del relatore e del Sottosegretario, è approvato; è quindi approvato l'articolo 11 nel suo complesso.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo viene quindi approvato l'articolo 12 del testo della Sottocommissione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 13.

Il relatore propone, in vista di un'esigenza di coordinamento col meccanismo punitivo previsto nell'articolo precedente, di

ridurre ad un milione e mezzo l'ammontare massimo della multa.

Con l'accordo del rappresentante del Governo l'articolo è approvato con la modifica suggerita dal relatore.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 14 del testo della Sottocommissione (che diventa ora l'articolo 12 del testo discusso dalla Commissione).

L'articolo è approvato con una modifica all'ultimo comma, proposta dal relatore (« la pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato »).

Il Presidente dà quindi lettura del seguente articolo proposto dal senatore Lugnano, che va a collocarsi dopo l'articolo 16 del testo della Sottocommissione: « Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nel caso di condanna per porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa.

Nell'ipotesi di condanna di cui al precedente comma con applicazione della sospensione condizionale della pena, l'estinzione del reato comporta la cessazione di ogni effetto della condanna medesima ».

Il relatore De Carolis, pur suggerendo una soluzione più radicale della questione che depenalizzi l'ipotesi di omesso pagamento della tassa di concessione governativa per la licenza di caccia, dichiara di aderire in linea di principio con la proposta del senatore Lugnano; di pari avviso si dichiara anche il senatore Coppola.

Il sottosegretario Pennacchini rileva la necessità di dimensionare meglio la risposta punitiva a fronte di infrazioni relative al possesso di armi comuni da sparo e propone pertanto il seguente emendamento, aggiuntivo di un articolo da collocare dopo l'articolo 16 del testo della Sottocommissione e prima dell'emendamento del senatore Lugnano: « Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse,

atte all'impiego di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ».

Il relatore si dichiara favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal Sottosegretario che, posto in votazione, viene approvato con il voto contrario del senatore Martinazzoli.

Si procede quindi alla votazione dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Lugnano che esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16 del testo della Sottocommissione, poi approvato dalla Commissione, al caso di condanna per porto d'armi abusivo per mancanza di valida licenza di caccia.

Il sottosegretario Pennacchini si dichiara favorevole al primo comma dell'emendamento, suggerendo una leggera modifica della sua formulazione.

Parimenti favorevole al primo comma si dichiara il senatore Agrimi, il quale chiede che l'emendamento Lugnano sia votato per divisione.

Dopo brevi interventi del senatore Martinazzoli (che si dice contrario all'emendamento in quanto frutto di un erroneo coordinamento con la normativa già varata e con l'emendamento aggiuntivo testè proposto dal sottosegretario Pennacchini) e del relatore De Carolis (che si dichiara favorevole alla proposta Lugnano), il senatore Lugnano dichiara di non insistere per la votazione del secondo comma.

Viene posto ai voti il primo comma dell'emendamento aggiuntivo del senatore Lugnano, che è approvato.

Viene quindi esaminato un emendamento del senatore Marotta, inteso ad introdurre un ultimo articolo così formulato: « Le norme processuali della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ».

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il senatore Valitutti (che sottolinea la superfluità della norma, pur preannunciando voto favorevole), il senatore Boldrini e il relatore, la proposta del senatore Marotta — con il parere contrario del rappresentante del Governo — è approvata.

Il presidente Viviani dà lettura del seguente ordine del giorno proposto dal senatore Martinazzoli:

La Commissione giustizia del Senato, rilevato che un concreto ed articolato adeguamento delle misure preventive e repressive della criminalità non può compiutamente realizzarsi al di fuori di una revisione complessiva delle norme penali ed amministrative in materia di armi e di esplosivi, sollecita il Governo alla tempestiva presentazione al Parlamento di un organico disegno di legge ».

Dopo che il sottosegretario Pennacchini ha dichiarato di accogliere pienamente le esigenze contenute nell'ordine del giorno, che peraltro si muove sulla linea di quelle che sono le attuali intenzioni dell'Esecutivo, posto ai voti l'ordine del giorno è approvato.

Il Presidente, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, prospetta alla Commissione un opportuno coordinamento tra il contenuto dell'articolo 16 (secondo la numerazione del testo della Sottocommissione) e il contenuto dell'articolo aggiuntivo proposto dal Sottosegretario, inteso a far confluire in un'unica disposizione le due norme.

La Commissione approva la proposta di coordinamento e pertanto le due norme vanno a formare il seguente articolo, che costituirà il 14° del testo definitivo:

« Il testo dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente: Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi ».

Sempre in sede di coordinamento, la Commissione decide di collocare a chiusura del provvedimento l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Marotta.

La Commissione infine dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea presentando il testo degli articoli approvati dalla Commissione, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 16 e 1497. Il titolo del provvedimento sarà quello del disegno

di legge n. 1422: « Nuove norme contro la criminalità ».

La Commissione dà altresì mandato al relatore di chiedere l'autorizzazione per l'effettuazione orale della relazione.

La seduta termina alle ore 14,30.

DIFESA (4^a)

VENERDÌ 5 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente

GARAVELLI

Intervengono il Ministro della difesa Andreotti ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Lattanzio.

La seduta ha inizio alle ore 9,05.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA SUI SERVIZI DI SICUREZZA

Il Presidente rivolge parole di ringraziamento all'onorevole Andreotti per la pronta adesione a partecipare all'odierna seduta della Commissione, convocata per ascoltare le sue comunicazioni in merito al Servizio di sicurezza della Difesa.

Prende quindi la parola il Ministro della difesa. Dopo aver premesso che sul Servizio di sicurezza non si è mai data in passato occasione per un dibattito parlamentare approfondito, ove si eccettui quello ben noto avvenuto in un momento particolarmente emotivo, e dopo aver rilevato che sul Servizio non può nè deve mancare una forma di controllo politico, dichiara che in riferimento alle deviazioni avvenute e di cui vi fu a suo tempo una giusta deplorazione si richiede oggi un riesame dell'intera materia, al fine di portare a compimento quelle misure legislative predisposte abbastanza analiticamente dalla Commissione Alessi. Occorre, in merito, una rielaborazione delle disposizioni normative che accentui l'aspetto di sicurezza militare, insieme ad una revisione strutturale del Servizio stesso, attribuendo, come propose la ricordata Commissio-

ne parlamentare, la massima responsabilità del Servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Attualmente, dunque, il Comitato interministeriale di cui ha dato notizia il Presidente del Consiglio può lavorare sulla base di progetti della Commissione Alessi, eventualmente riveduti in taluni punti. L'esigenza di ristrutturare tutti gli organismi operanti in materia è dovuta sia a motivi di efficienza, sia a motivi di competenza, perchè vi sono dei settori che ricadono sotto la vigilanza di più organi ed altri, invece, cui poca attenzione è indubbiamente prestata.

È giusto — prosegue il ministro Andreotti — che il Servizio di sicurezza garantisca l'anonimato degli informatori; quando però si passi ad un'applicazione di specie, va valutato se il segreto sul nome dell'informatore possa dare la sensazione che si intralci l'opera del magistrato: in tale caso egli è dell'avviso di fornire al magistrato tutte quelle notizie che fossero richieste.

Soffermandosi sul problema del segreto militare, l'oratore dichiara che occorre in maniera completa ed assoluta porre a disposizione del magistrato atti ed informazioni, pur in presenza di un'eccezione di segreto militare; a tale linea il Ministero intende attenersi per tutte quelle vicende su cui è necessario far luce. Sempre in tema di segreto militare, egli afferma poi che indubbiamente vi sono materie da tutelarsi, ma cercando di evitare il verificarsi di un doppio danno, sia per la copertura di fatti che segreto militare in realtà non sono, sia scoprendo elementi che dovrebbero invece rimanere riservati.

Dopo talune considerazioni sulle procedure auspicabili al riguardo (potrebbe essere il Presidente del Consiglio, giudice della sussistenza di un segreto militare, magari previa consultazione con i Presidenti delle Assemblee parlamentari), il Ministro ricorda i precedenti giuridici della questione: il decreto 11 luglio 1941, evidentemente in larga parte superato, e l'articolo 352 del codice di procedura penale. La Corte costituzionale — egli ricorda — è investita attualmente del giudizio di costituzionalità sull'articolo predetto,

per cui occorre stabilire al più presto nuove norme in materia per evitare un eventuale vuoto legislativo, con evidenti pericoli per la sicurezza dello Stato. Anche qui, comunque, vi è un egregio lavoro della Commissione Alessi, che può costituire utile base di studio.

Passando successivamente a trattare dei limiti dei poteri del SID nell'indagare sulle persone, il Ministro della difesa esprime l'opinione che il Servizio possa disporre la raccolta di tutte le informazioni quando sussista un indizio valido di responsabilità. Si sofferma, al riguardo, sul caso Fumagalli, in merito al quale ritiene non possa farsi carico al SID di non aver assunto le necessarie iniziative; assicura, comunque, che tutta la documentazione in merito a tale vicenda è stata trasmessa all'autorità giudiziaria.

Quanto alla posizione del maggiore Spiazzi, egli dichiara che poichè sussiste una procedura in atto contro il predetto ufficiale, individuare eventuali responsabilità è dovere ed interesse delle stesse Forze armate ed assicura che non verrà data alcuna copertura al riguardo per un eventuale malposto spirito di corpo.

Quanto agli archivi del SID, il ministro Andreotti, dopo aver ricordato come venne a suo tempo posto in evidenza che erano state fatte indagini non solo in base ad indizi su singole persone, ma anche per determinate categorie di cittadini, ribadisce l'illiceità di indagini per categorie e per informative orientate secondo pregiudiziali predeterminate.

Fu la stessa Commissione Beolchini — prosegue il Ministro della difesa — a giudicare che nel complesso dei 157.000 fascicoli predisposti dal Servizio, un quinto circa potesse considerarsi non giustamente formato: tali fascicoli vennero pertanto conservati in apposito locale non accessibile, in un forte di Roma, non ulteriormente alimentati e protetti da eventuali sottrazioni.

Il Ministro ricorda ancora che la Camera dei deputati, con la mozione del 4 maggio 1971, dispose la distruzione dei fascicoli predetti. Per altro la magistratura non escluse

la possibilità di sussistenza di specifiche responsabilità penali, da individuare prima della distruzione dei fascicoli, che avrebbero pertanto costituito corpo di reato. In merito, inoltre, vi è stato un grosso equivoco in riferimento alle norme che prevedono la conservazione di documenti presso gli archivi dello Stato: qui, in realtà, si tratta di documenti non legittimamente formati, per cui tale preoccupazione ritiene non debba sussistere. Egli ha comunque chiesto alla Procura generale militare un parere scritto in merito all'eliminazione di questi fascicoli: tale parere è stato espresso in senso favorevole all'eliminazione di una documentazione considerata abusiva.

Riferendosi, quindi, alla nomina dell'ammiraglio Casardi quale nuovo capo del SID, il Ministro afferma che non vi è al riguardo alcun retroscena da non potersi riferire. Esprime il convincimento che sia di norma opportuno affidare la direzione del Servizio ad un ufficiale che si trovi all'ultima tappa effettiva della sua carriera, per cui anche sotto tale aspetto ritiene idonea la nomina predetta.

Avviandosi alla conclusione, l'onorevole Andreotti si dice convinto dell'effettiva esistenza di una realtà interna ed internazionale — su cui non ha mancato di richiamare l'attenzione del Servizio di sicurezza — che denota focolai di disordine ed è all'origine di fenomeni nefasti, come quello del traffico di armi. Non può che giudicare, pertanto, opportuna la costituzione dell'apposito Ispettorato presso il Ministero dell'interno e la costituzione del Comitato interministeriale per la sicurezza presso la Presidenza del Consiglio. Lo Stato — termina l'onorevole Andreotti — deve dunque indagare, conoscere ed intervenire fin dall'origine rispetto a queste manifestazioni, sia nei confronti degli esecutori avventurosi, sia di chi ne tira i fili o ne sostenga l'onere finanziario, per pervenire al superamento di una situazione che tanto nocimento ha recato al Paese.

Il Presidente, ringraziato il ministro Andreotti per le sue comunicazioni, propone di rinviare alla prossima seduta l'inizio del dibattito. La Commissione concorda.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione è convocata per mercoledì 10 luglio, alle ore 9,30, per la discussione sulle comunicazioni del Ministro della difesa.

La seduta termina alle ore 10,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente
SPADOLINI

Intervengono i signori Pier Luigi Albini e Luciano Maiani, del Sindacato ricerca della CGIL; il dottore Giuliano Grazioli, il professor Antonio Bazzan ed il dottor Giuseppe Franceschetti, dei sindacati dei ricercatori della UIL; il dottor Enzo Casolino, il dottor Edoardo Pacelli ed il signor Giovanni Giannetta, del sindacato ricerca della CISL; nonchè il dottor Alessandro Di Pietro, e il dottor Franco Puzilli del sindacato CISNAL-CNR.

La seduta ha inizio alle ore 17,45.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RICERCA SCIENTIFICA: AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI DEL PERSONALE DELLA RICERCA

(Seguito).

Si riprendono i lavori dell'indagine, sospesi il 27 febbraio.

Dopo che il Presidente ha brevemente ripilogato il lavoro già svolto, vengono introdotti i rappresentanti del sindacato dei ricercatori aderente alla CGIL; ad essi vengono rivolte domande dal presidente Spadolini e dai senatori Ermini e Veronesi.

Il signor Albini, nel dare un giudizio — richiesto dal senatore Veronesi — sull'entità dello sforzo finanziario che lo Stato compie per la ricerca scientifica e sulla sua articolazione, rileva che il problema, più che di entità dello stanziamento, è di cattiva distribuzione di esso. Vengono trascurati sia alcuni settori particolarmente

avanzati, sia altri (quali l'agricoltura, la protezione sanitaria) di particolare importanza in questo momento per il Paese. L'intervento della collettività nel settore della ricerca scientifica deve strutturarsi — egli afferma — su tre livelli: ricerca di base, ricerca orientata, ricerca tecnologica; attualmente invece tali livelli vengono a confondersi tra di loro, ed è da rilevare che la ricerca compiuta dagli enti pubblici a ciò preposti troppo spesso ha dovuto fare da supporto alla ricerca di base insufficientemente svolta — per scarsità di mezzi — dall'università.

Passando a parlare dei problemi della collaborazione internazionale nel settore, in risposta ad altro quesito del senatore Veronesi, il signor Albini riconosce l'esigenza di tali collaborazioni ma afferma che l'esperienza fatta dall'Italia in questo campo è prevalentemente negativa perchè non si è voluto tener conto che, a fronte dei finanziamenti per tali ricerche in collaborazione, vi deve essere un'acquisizione di tecnologie più avanzate da un lato e il corrispettivo di committenze per l'industria italiana dall'altro e ciò per evitare che tutto si riduca ad un finanziamento di ricerche estere.

In merito alla posizione dei dipendenti degli enti pubblici di ricerca, nell'ambito dell'ordinamento del settore del parastato, il signor Albini, rispondendo ancora al senatore Veronesi, dichiara che il sindacato punta su una riforma strutturale che comprenda tutti i settori della ricerca svolta da enti pubblici: la riforma del parastato potrà essere un primo momento di integrazione sulla via di un contratto nazionale per il settore della ricerca che tenga conto dell'esigenza di mobilità del personale.

Successivamente, in risposta ad un quesito del presidente Spadolini il signor Albini afferma che il settore della ricerca non può essere disgiunto, da un punto di vista teorico, dall'università; a suo avviso, peraltro, la maggior complessità dei problemi posti da una riforma dell'università potrebbe ritardare la riforma del settore della ricerca, ove per tali settori si volesse istituire un unico Ministero. Il sindacato è favorevole alla costituzione di un Ministero della ricerca, se

ciò può comportare un più attivo intervento del Parlamento ed una maggiore azione di coordinamento del Governo, che si rifletta sulla programmazione nazionale.

Infine, in risposta al senatore Ermini, i rappresentanti del sindacato ricerca della CGIL — pur riconoscendo la grande importanza del fattore individuale e l'esigenza di tutelare la libertà di ricerca — sottolineano che tale libertà di ricerca deve venire indirizzata e programmata, al fine di eliminare duplicazioni di programmi con conseguente dispersione di finanziamenti.

Dopo che il Presidente ha congedato, ringraziandoli, i signori Albini e Piazza, vengono introdotti i rappresentanti dei sindacati dei ricercatori aderenti all'UIL, ai quali sulla base della memoria scritta fatta pervenire alla Commissione, vengono rivolti quesiti dai senatori Veronesi, Valitutti, Dante Rossi ed Ermini.

Il dottor Franceschetti, rispondendo ad un quesito del senatore Veronesi, sottolinea le conseguenze negative dei tempi lunghi imposti dall'iter parlamentare dei provvedimenti di finanziamento ai programmi di ricerca ed auspica — più che un aumento dell'entità di tali finanziamenti — l'approvazione di un programma coordinato di finanziamenti pluriennali che possano ovviare a tali inconvenienti.

Ad altro quesito del senatore Veronesi in tema di collaborazione internazionale risponde il dottor Grazioli: egli limita i suoi rilievi ai programmi di ricerca promossi, nel quadro di accordi intergovernativi, dal CNR in collaborazione con i corrispondenti enti stranieri. Tale collaborazione, iniziata con gli Stati Uniti, si è ora estesa anche alla Francia e all'Inghilterra, ma un'ulteriore estensione è resa difficile da problemi finanziari. Il dottor Franceschetti in proposito ricorda alcuni accordi fra l'Euratom e i sindacati confederali per ricerche nel settore della sicurezza del lavoro.

Sempre in risposta ad un quesito del senatore Veronesi, il professor Bazzan si dichiara favorevole all'inserimento degli enti pubblici di ricerca nel settore parastatale in quanto ciò dà uno sbocco al problema del rapporto di lavoro dei ricercatori permetten-

do l'unificazione dei diversi tipi di contratti attualmente esistenti.

Successivamente, rispondendo al senatore Valitutti, il dottor Franceschetti lamenta che il CNR si sia ridotto a far da tramite di finanziamento per la ricerca universitaria, mentre il compito del massimo Ente pubblico della ricerca sarebbe — a suo avviso — lo svolgimento di ricerche applicate, o finalizzate, nell'ambito delle direttive programmatiche che dovrebbero essere emanate dal potere politico in relazione alle esigenze della economia nazionale. In tale prospettiva, egli si dice sfavorevole all'istituzione di un Ministero per l'insegnamento universitario e la ricerca scientifica; la ricerca universitaria per il collegamento con l'insegnamento e l'esigenza di libertà che la caratterizzano, deve essere distinta dal tipo di ricerca che si richiede ad un ente pubblico: ricerca guidata e finalizzata, quest'ultima, a fini di interesse economico.

Il dottor Franceschetti quindi, in seguito ad un intervento del senatore Dante Rossi, precisa che l'esigenza di mobilità per i ricercatori dipendenti dagli enti pubblici è ben presente al sindacato da lui rappresentato: peraltro l'estensione di tale mobilità al settore universitario da un lato e ai centri di ricerca delle aziende private dall'altro, creerebbe grossi problemi.

Il professor Bazzan successivamente, riferendosi ad un intervento del senatore Ermini, sottolinea la necessità che si identifichi un preciso ruolo per gli enti pubblici di ricerca: ruolo che egli indica nella scelta fra le ricerche svolte in sede universitaria, per individuare e sviluppare quelle utili da un punto di vista sociale ed economico, in vista della comunicazione dei risultati all'industria, affinché questa provveda alla loro utilizzazione pratica.

In proposito il senatore Veronesi rileva che alla base di tutto vi è un problema di volontà politica, lamentando anch'egli la mancanza di un elemento di collegamento fra la ricerca pura e la ricerca industriale finalizzata.

Congedati i rappresentanti dell'UIL, il presidente Spadolini presenta alla Commissione i rappresentanti della CISL, dottor Casoli-

no, dottor Pacelli e signor Giammetta, ai quali rivolge parole di ringraziamento per l'ampia documentazione scritta fatta pervenire. Ad essi quindi il senatore Valitutti pone un interrogativo in merito alla riorganizzazione delle strutture della ricerca e, rispondendo, il dottor Casolino precisa la posizione della CISL che, al riguardo, non propende tanto per la costituzione di un « Ministero della ricerca e dell'università », quanto per un sistema atto ad assicurare, attraverso strutture idonee, il coordinamento della ricerca verso obiettivi sociali indicati come utili al Paese; proseguendo nel suo dire, il rappresentante della CISL dichiara anzi di temere soluzioni di tipo formale, che metterebbero in secondo piano l'esigenza vera, che è quella di coinvolgere tutte le strutture della ricerca nei piani finalizzati e, nel tempo stesso, di rivitalizzare la ricerca nelle Università, e da questo punto di vista l'oratore sottolinea l'accordo esistente fra le organizzazioni sindacali del personale della ricerca aderenti alla CGIL, CISL e UIL, sulla necessità appunto di un coordinamento globale delle iniziative di ricerca verso obiettivi di sviluppo che coinvolgano anche l'università.

Su richiesta del senatore Veronesi, quindi, il rappresentante della CISL fornisce alcune precisazioni in merito ad affermazioni contenute nella memoria scritta sopra ricordata relativamente ai vari aspetti negativi che presenta la situazione della ricerca italiana; rispondendo poi al senatore Stirati, sul modello di organizzazione da proporre, ribadisce il concetto precedentemente esposto secondo il quale, ad avviso del sindacato da lui rappresentato, si sente il bisogno, non di un « super-ente » della ricerca — di cui si temono anzi le dannose conseguenze proprie dell'eccesso di aggregazione — ma, piuttosto, di un coordinamento, di una integrazione dei programmi di ricerca: integrazione e coordinamento che possono essere gestiti anche da un solo organismo politico in vista delle commesse da dare ai diversi enti di ricerca; infine, con riferimento alle funzioni del CNR, l'oratore fa notare come egli ritenga in ogni caso non produttiva qualunque soluzione tendente a modificare gli attuali

meccanismi, senza la contemporanea entrata in funzione di interventi alternativi e sostitutivi.

I rappresentanti dell'organizzazione sindacale aderente alla CISL vengono quindi congedati e sono introdotti i rappresentanti della CISNAL, dottor Di Pietro e dottor Puzilli, cui il presidente Spadolini dà atto della documentazione scritta consegnata alla Commissione; su richiesta dello stesso Presidente, poi, il dottor Puzilli espone l'orientamento del proprio sindacato a proposito della progettata costituzione di un « Ministero della ricerca scientifica e tecnologica »: egli dubita che convenga conferire a detto organismo anche la competenza nella materia dell'istruzione superiore, essendo sua opinione infatti che si renda necessaria una distinzione fra settori di ricerca collegati all'attività didattica da un canto, e settori destinati ai programmi finalizzati dall'altro. L'oratore formula poi alcune considerazioni sulle funzioni svolte dal CNR, non pienamente adempiute, egli dice, per insufficienza fra l'altro dei mezzi finanziari a disposizione.

Sulla opportunità di separare il CNR dall'università e di impegnare in programmi finalizzati il massimo ente preposto alla ricerca, in parallelo alla riforma dell'università, analoghi concetti sono esposti anche dal dottor Di Pietro.

In seguito ad una domanda del senatore Valitutti sui modelli di organizzazione che potrebbero essere suggeriti, il dottor Puzilli esprime l'opinione che difficilmente potrebbero adattarsi all'Italia soluzioni sperimentate in paesi aventi diverse caratteristiche economiche e strutturali, mentre il dottor Di Pietro, ribadendo l'esigenza di tenere distinte le funzioni da assegnare al CNR da quelle proprie delle università, asserisce che per le più impegnative attività di ricerca da svolgersi a livello universitario occorra un adeguato finanziamento, dello Stato, diretto e non per il tramite del CNR.

Ad un rilievo del senatore Burtulo, relativo alle funzioni di coordinamento, implicate — a suo avviso — in un ente cui sia assegnato il compito di scegliere i vari settori ai quali distribuire i finanziamenti, il dottor Di Pietro accenna alle carenze che,

sotto tale profilo, il CNR presenta, non avendo in realtà esercitato mai, egli afferma, una vera azione di coordinamento e di integrazione fra le varie iniziative e i diversi programmi di ricerca.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Colella e con l'intervento dei sottosegretari di Stato per il tesoro Schietroma, e per l'agricoltura e le foreste Lobianco, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali » (839-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alle Commissioni riunite 3^a e 7^a*);

« Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito » (1685), approvata dalla Camera dei deputati (*alla 4^a Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1974, n. 206, recante norme per la esecuzione di urgenti opere di sistemazione idraulica a salvaguardia del territorio della provincia di Modena » (1705), approvato dalla Camera dei deputati (*alle Commissioni riunite 8^a e 9^a*);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, concernente la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale » (1706), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 9^a Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Aumento del contributo annuo all'Ufficio internazionale delle epizootie con sede in Parigi » (1668) (*alla 3^a Commissione*);

c) *parere contrario sui disegni di legge:*

« Passaggio allo Stato degli alloggi attualmente di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera » (674), d'iniziativa del senatore Salerno (*alla 8^a Commissione*);

« Riconoscimento del servizio pre-ruolo al personale insegnante in servizio presso scuole secondarie parificate » (836), d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri (*alla 7^a Commissione*);

« Provvidenze per l'opera di Santa Maria del Fiore » (868), d'iniziativa del senatore Vedovato (*alla 8^a Commissione*);

« Applicazione delle norme stabilite dalla legge 2 aprile 1968, n. 457, al personale non insegnante di ruolo della scuola media » (874), d'iniziativa dei senatori Cirielli ed altri (*alla 7^a Commissione*);

« Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sullo stato giuridico per le immissioni nei ruoli del personale docente » (1566), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri (*alla 7^a Commissione*);

« Assegno straordinario ai decorati di medaglia d'argento, di bronzo e di croce di guerra al valor militare » (1657), d'iniziativa dei senatori Gattoni ed altri (*alla 4^a Commissione*);

« Istituzione della Corte d'assise di Rimini » (1689), d'iniziativa del deputato Accreman, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 2^a Commissione*);

« Istituzione delle Corti d'assise di Brindisi e Taranto » (1690), d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri, Caroli; Manco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 2^a Commissione*);

« Istituzione della Corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Lo-

cri alla sezione di Corte di appello di Reggio Calabria » (1691), d'iniziativa dei deputati Reale Giuseppe ed altri (*alla 2ª Commissione*);

Inoltre, la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:

« Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice » (1608), d'iniziativa dei senatori Bucini ed altri (*alla 9ª Commissione*);

« Provvedimenti per l'incremento della produzione di carne bovina ed ovina » (1638) (*alla 9ª Commissione*);

« Aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a determinati soggetti » (1669), d'iniziativa dei senatori De Ponti ed altri (*alla 6ª Commissione*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Sammartino, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta » (1551), d'iniziativa del senatore Filletroz (*alla 6ª Commissione*).

INDUSTRIA (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Alessandrini, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Trattamento tributario della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 » (1119), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6ª Commissione*);

« Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta », d'iniziativa del senatore Filletroz (1551) (*alla 6ª Commissione*).

Inoltre la Sottocommissione ha deciso di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge: « Proroga e modifiche del regime di contingenti agevolati per il territorio della provincia di Gorizia », d'iniziativa dei senatori Brosio ed altri (1680) (*alla 6ª Commissione*) al fine di approfondire lo studio del provvedimento.

IGIENE E SANITA (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Maria Pia dal Canton, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sul disegno di legge:*

« Aumento del contributo annuo all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede in Parigi » (1668) (*alla 3ª Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Trattamento economico-giuridico del personale laureato dei laboratori provinciali di igiene e profilassi » (1323), d'iniziativa dei senatori Russo Arcangelo ed altri (*alla 1ª Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**1ª Commissione permanente**

(Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 10 luglio 1974, ore 10,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Provvidenze in favore dell'editoria giornalistica per il 1973 (1670) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

SPAGNOLLI ed altri. — Norme per la assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali (108).

2ª Commissione permanente

(Giustizia)

Mercoledì 10 luglio 1974, ore 10 e 17

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di famiglia (550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

LEPRE. — Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice (34).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina delle avvocature degli enti pubblici (1477).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

VIVIANI ed altri. — Riconoscimento di benefici in favore dei notai ex combattenti e categorie equiparate (1462).

COPPOLA ed altri. — Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai (1624).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. NENCIONI ed altri. — Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica (11).

LUGNANO ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (320) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

PIERACCINI ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (398) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

Deputati QUERCI ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (1275) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

(*Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 6 febbraio 1974*).

2. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina del condominio in fase di attuazione (598).

3. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea (60).

Repressione della cattura illecita degli aeromobili (457).

II. Esame dei disegni di legge:

1. ZUCCALA ed altri. — Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del Codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione (402).

2. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).

4ª Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 10 luglio 1974, ore 9,30

Discussione sulle comunicazioni del Ministro della difesa.

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Mercoledì 10 luglio 1974, ore 10 e 17

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

RUSSO Arcangelo ed altri. — Adeguamento finanziario della legge 6 ottobre

1971, n. 853; riapertura e proroga del termine, di cui all'articolo 16 della legge medesima, per l'aggiornamento del testo unico delle leggi d'intervento nel Mezzogiorno (1136).

Integrazione dei fondi di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno (1636).

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 10 luglio 1974, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (1575).

2. DE PONTI ed altri. — Aliquota della imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a determinati soggetti (1669).

3. Deputati MICHELI Pietro e TANTALO. — Norme transitorie in materia di deduzione di debiti dall'asse ereditario ai fini della determinazione dei tributi successori (1529) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Trattamento tributario della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 (1119) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali (1023) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9 (1696).

2. Deputati SCOTTI ed altri. — Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro (1116) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. DE PONTI ed altri. — Limiti operativi degli istituti regionali di credito a medio termine (1148).

4. FARABEGOLI ed altri. — Modifiche al testo unico sulle casse rurali e artigiane, emanato con il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, e dalla legge 28 novembre 1957, n. 1207 (1036).

5. MURMURA. — Modificazioni all'ordinamento del tributo di soggiorno (427).

6. SEGNANA ed altri. — Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (511) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

FILLIETROZ. — Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta (1551).

7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 10 luglio 1974, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

ROMAGNOLI CARETONI Tullia ed altri. — Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico (759-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati CERVONE ed altri. — Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università (1587) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione, agli idonei dei concorsi interni per esame colloquio e proroga della restituzione ai ruoli di provenienza del personale comandato presso l'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione (1578).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

AVERARDI e ARIOSTO. — Modifica dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1964, n. 48, concernente l'articolazione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (867).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

CARRARO e SPIGAROLI. — Immissione degli idonei dei concorsi a posti di ispettore centrale, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, per la istruzione media non

statale e per l'educazione artistica, nel ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione (592).

8^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 10 luglio 1974, ore 9

Comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sullo stato del servizio postale.

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, concernente l'ordinamento del Registro italiano navale (965).

2. CENGARLE ed altri. — Modifica delle caratteristiche e delle modalità di applicazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli e dei rimorchi (596).

3. Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza costruttive dei veicoli (855).

4. PINNA. — Norme di sicurezza per gli autoveicoli (1378).

5. Assunzione in gestione diretta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di servizi appaltati (1580).

6. SAMMARTINO ed altri. — Istituzione di un ruolo unico del personale ausiliario dell'ANAS (1486).

7. SAMMARTINO ed altri. — Modifica dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche (1546).

8. Integrazione della spesa per la costruzione dei ponti stabili sul fiume Po (1615) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. SAMMARTINO ed altri. — Concessione di contributi per opere ospedaliere (369-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

2. Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (1095) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. Integrazioni e modifiche alla legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativa al finanziamento degli Istituti di prevenzione e pena (1558).

4. SANTALCO ed altri. — Modifica dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1969, n. 393, modificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 (1648).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

Riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale (1367).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. Provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti (1658) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. CROLLALANZA. — Classificazione in seconda categoria del torrente Lamasinata e delle relative opere a difesa della città di Bari (1265).

3. SALERNO. — Provvedimenti per la salvaguardia del particolare carattere architettonico, rupestre e monumentale dei comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano, in provincia di Potenza (1324).

4. BALDINI ed altri. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17

gennaio 1959, n. 2, e alla legge 27 aprile 1962, n. 231, concernenti l'assegnazione degli alloggi di tipo popolare ed economico (441).

5. RICCI ed altri. — Modifiche dell'articolo 45 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e dell'articolo 5 della legge 9 aprile 1971, n. 167, concernenti la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (1506).

6. MAROTTA ed altri. — Estensione agli invalidi di guerra di prima categoria di ex tabella D provvisti di assegni di superinvalidità della « concessione VIII » con viaggi illimitati sulle ferrovie dello Stato (118).

7. ALESSANDRINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica (1623).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ristrutturazione delle linee marittime di preminente interesse nazionale (975).

III. Richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge:

Piano poliennale per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato (1640).

9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 10 luglio 1974, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modificazioni ed integrazioni agli articoli 21, 25 e 35 del decreto del Presidente

della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini ed aceti (1581).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1974, numero 214, concernente la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale (1706) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. SCARDACCIONE ed altri. — Nuove norme concernenti la durata del contratto di affitto a coltivatore diretto (1464).

CIPOLLA ed altri. — Durata del contratto di affitto a coltivatore diretto (1450).

3. DEL PACE ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice (1504).

DE MARZI. — Modifiche e integrazioni alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice (1514).

BUCCINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice (1608).

4. ARTIOLI ed altri. — Finanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna (1586).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (111).

2. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali (222).

3. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).

4. ABENANTE ed altri. — Istituzione del parco naturale del Vesuvio (552).

5. ARENA ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (336).

DALVIT ed altri. — Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, numero 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (583) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, numero 799, sull'esercizio della caccia (665).

6. Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (863).

11^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 10 luglio 1974, ore 10

Interrogazioni.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

PIERACCINI ed altri. — Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi (909).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. CENGARLE ed altri. — Disciplina del trattamento economico di indennità di rischio per il personale laureato dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e che presta servizio presso i laboratori di analisi degli enti stessi (1053).

2. LEPRE ed altri. — Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende boschive, forestali, addette ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e di bonifica montana e per gli operai addetti ai vivai forestali (64).

3. SEGNANA ed altri. — Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per operai dipendenti da aziende esercenti l'attività boschiva e dipendenti da segherie (1431).

Commissione speciale per i problemi ecologici

Mercoledì 10 luglio 1974, ore 17

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione.

Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa

(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

Mercoledì 10 luglio 1974, ore 9,30

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45